



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 477 DEL 04/09/2026**

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO FAUSTINA: RIASSETTO VIABILISTICO
PROVVISORIO PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO
PUBBLICO. DECORRENZA: 07.09.2026. TERMINE: FINE LAVORI.

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Constatato che si rende necessario, per motivi di pubblico interesse, adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori necessari a consentire l'esecuzione delle previste opere di riqualificazione ed ampliamento delle aree destinate a parcheggio pubblico in corrispondenza dell'impianto natatorio cittadino;
- o Considerata, sia per motivi operativi che di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, la necessità di interdire nell'ambito di intervento sia la circolazione che la sosta dei veicoli a motore;

ORDINA

- o Nell'area destinata a parcheggio pubblico, attiguo all'impianto natatorio comunale, limitatamente alla porzione compresa tra l'accesso da **Via PIERMARINI** ed il **parcheggio antistante la "Palestra Ghisio"**, dal giorno **07 Settembre 2026** sino a **termine lavori** è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione coatta esteso sull'intera area a tutte le categorie di veicoli;

- o Compatibilmente con le esigenze tecniche legate alla natura dell'intervento in atto, è prevista deroga alle prescrizioni di cui ai precedenti punti esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - Veicoli/mezzi d'opera a vario titolo utilizzati per l'esecuzione delle opere in oggetto;
 - Veicoli di soccorso in servizio di emergenza;
 - Veicoli utilizzati dai gestori delle reti di distribuzione dei servizi (acqua, gas metano, rete elettrica, rete telefonica) per interventi di manutenzione urgenti (e non ulteriormente differibili) presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
 - Veicoli di servizio in uso al Comune di Lodi ovvero alla Direzione Lavori esclusivamente se utilizzati a supporto dell'intervento in atto;
- o In relazione a quanto indicato al precedente punto l'accesso all'area operativa potrà essere autorizzato previa disposizione del Direttore dei Lavori (D.L.) e/o del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.). Di tale disposizione dovrà essere inviata formale comunicazione al competente R.U.P. specificatamente incaricato dal Dirigente della D.O.3 del Comune di Lodi;
- o In considerazione dei provvedimenti di cui al precedente punto per l'intera durata delle opere l'accesso ed il successivo deflusso dei veicoli all'interno del "Centro Sportivo Faustina" (ivi compreso l'accesso ed il deflusso all'ivi ubicato campo di baseball) dovrà obbligatoriamente avvenire dall'intersezione con **P.le degli Sport**;
- o In relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti punti, con la medesima decorrenza e durata, vengono conseguentemente disposti i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
 - In **Via Piermarini** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano in corrispondenza dell'accesso al "Centro Sportivo Faustina";
 - In **P.le Degli Sport** viene revocato il provvedimento di divieto di accesso agli ambiti stradali interni al Centro Sportivo Faustina". In relazione all'adozione di detto provvedimento, il tratto viario di collegamento tra detto P.le degli Sport ed il parcheggio pubblico ubicato nell'area antistante la "Palestra Ghisio" potrà essere percorso dai veicoli a motore in in entrambi i sensi di marcia;
 - All'interno del "**Centro Sportivo Faustina**" viene istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta in tutti gli ambiti non specificatamente destinati alla sosta dei veicoli previa individuazione degli stalli di sosta.
 - All'interno del "**Centro Sportivo Faustina**" viene revocato, sino a termine lavori l'obbligo per i veicoli a motore provenienti dall'ambito dell'impianto destinato al baseball di proseguire la marcia in direzione sinistra (al fine di indirizzare detti veicoli verso P.le degli Sport);
 - All'interno del "**Centro Sportivo Faustina**" viene revocato, sino a termine lavori l'obbligo per i veicoli a motore provenienti dall'ambito dell'impianto destinato all'atletica leggera, di proseguire la marcia in direzione diritto (al fine di indirizzare detti veicoli verso P.le degli Sport);

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

L'Ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza annulla e sostituisce l'analogo atto n° 474/2026 e viene pubblicata all'Albo Pretorio

**Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale**